METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • MISURE CAUTELARI E PATRIMONIALI
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 1830 • pp. 1–11 • §§ 1–31

Controllo giudiziario volontario: l’esito che vincola il Prefetto

English Edition Title: Voluntary Judicial Control in Anti-Mafia Law: Binding Effects on the Prefectural Decision

Redazione di Metodo Giuridico [Redazione Scientifica]
Rivista Scientifica di Diritto e Giurisprudenza (ISSN 3103-7305)
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/redazione-metodo-giuridico/
Pubblicato il: 23 Lug 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–11 (§§ 1–31)

ABSTRACT SCIENTIFICO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, i presupposti del controllo giudiziario volontario impongono una rigorosa esegesi delle condizioni applicative ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011. La sentenza delle Sezioni Unite penali n. 21077/2026 chiarisce l'assoluta autonomia del giudice della prevenzione rispetto alle valutazioni dell'autorità prefettizia e del giudice amministrativo. Sancendo l'unitarietà dei presupposti tra i commi 1 e 6 della norma (occasionalità dell'agevolazione e pericolo concreto), la Suprema Corte stabilisce che l'esito del procedimento — ove accerti l'insussistenza o il venir meno del rischio infiltrativo — costituisce fatto nuovo ex art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, che vincola il Prefetto all'aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
Redazione di Metodo Giuridico, Controllo giudiziario volontario: l’esito che vincola il Prefetto, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 23 luglio 2026, art. 1830, pp. 1–11, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/07/23/presupposti-controllo-giudiziario-volontario/.

OSCOLA: Editorial Board of Metodo Giuridico, ‘Controllo giudiziario volontario: l’esito che vincola il Prefetto’ (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 1830, 1–11 <https://www.metodogiuridico.it/2026/07/23/presupposti-controllo-giudiziario-volontario/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/1830 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/07/23/presupposti-controllo-giudiziario-volontario/
AEA JEL Codes:	K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito); K14 (Diritto penale sostanziale)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • sequestro di beni [3839]; confisca di beni [3959]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2026:21077PEN • ECLI:IT:CASS:2025:24672PEN • ECLI:IT:CASS:2019:46898PEN`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Redazione di Metodo Giuridico. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Controllo giudiziario volontario: l'esito che vincola il Prefetto

I presupposti unitari dell'art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 e l'efficacia dell'accertamento penale sull'interdittiva antimafia nelle Sezioni Unite n. 21077/2026

Redazione Metodo Giuridico — Rivista di Diritto e Giurisprudenza

Aggiornato al 23 luglio 2026. Commento alla sentenza delle Sezioni Unite penali 8 giugno 2026, n. 21077.

Abstract: *In tema di misure di prevenzione patrimoniali, i* ***presupposti del controllo giudiziario volontario*** *impongono una rigorosa esegesi delle condizioni applicative ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011. La sentenza delle Sezioni Unite penali n. 21077/2026 chiarisce l'assoluta autonomia del giudice della prevenzione rispetto alle valutazioni dell'autorità prefettizia e del giudice amministrativo. Sancendo l'unitarietà dei presupposti tra i commi 1 e 6 della norma (occasionalità dell'agevolazione e pericolo concreto), la Suprema Corte stabilisce che l'esito del procedimento — ove accerti l'insussistenza o il venir meno del rischio infiltrativo — costituisce fatto nuovo ex art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, che vincola il Prefetto all'aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia.*

Abstract: *Regarding prevention measures, the requirements for voluntary judicial control demand a thorough analysis of the statutory conditions under Article 34-bis of Legislative Decree 159/2011. The Grand Chamber of the Court of Cassation (judgment no. 21077/2026) affirms the complete autonomy of the criminal prevention judge vis-à-vis administrative evaluations by the Prefect and the administrative court. Sanctifying the unitary nature of the prerequisites under paragraphs 1 and 6 (occasional facilitation and concrete danger), the Court rules that a judicial finding of no current infiltration risk constitutes a new fact under Article 91(5), binding the Prefect to update the anti-mafia interdictory measure.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Unitarietà dei requisiti:** Occasionalità dell'agevolazione e pericolo concreto costituiscono presupposti identici sia per l'applicazione d'ufficio (comma 1) sia per la richiesta volontaria (comma 6) ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011.
- **Autonomia giurisdizionale:** Il giudice della prevenzione decide la misura in totale autonomia, senza essere vincolato dalle valutazioni del Prefetto o dal giudicato amministrativo sull'interdittiva.

- **Fatto nuovo vincolante:** L'esito negativo della verifica sul pericolo infiltrativo assurge a fatto nuovo che obbliga il Prefetto all'aggiornamento dell'informazione antimafia ex art. 91, comma 5.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di misure di prevenzione antimafia, l'esito positivo del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011, che accerti il venir meno del pericolo concreto di infiltrazione e l'avvenuta bonifica aziendale, costituisce fatto nuovo ai sensi dell'art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011. Ne consegue che tale accertamento del giudice penale della prevenzione impone al Prefetto il conseguente obbligo di aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia, a conferma della piena autonomia del sindacato giurisdizionale rispetto al procedimento amministrativo.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. Sez. Un. n. 21077/2026

La recente pronuncia della **Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 21077 del 8 giugno 2026** (udienza 26 febbraio 2026)[1] segna uno snodo nomofilattico di straordinario rilievo nell'architettura delle **misure di prevenzione patrimoniali**. Chiamata a pronunciarsi sull'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione penale[2], la decisione compone un risalente ed articolato contrasto giurisprudenziale concernente la struttura ed i **presupposti del controllo giudiziario volontario** delineati dall'art. 34-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia). L'intervento regolatorio del Massimo Consesso non si limita a ricomporre il perimetro applicativo della misura ad istanza di parte, ma ridefinisce in radice i rapporti di interferenza ed indipendenza tra il **sindacato giurisdizionale del tribunale della prevenzione** e il potenziale inibitorio dell'**informazione antimafia interdittiva** emanata dall'autorità prefettizia.

Il nodo esegetico centrale risiede nell'interrogativo se il controllo giudiziario a richiesta dell'impresa colpita da provvedimento interdittivo costituisca una figura autonoma dotata di presupposti affievoliti o differenziati, ovvero se risponda alla medesima matrice teorico-generale della misura prescrittiva disposta d'ufficio. Attraverso una coordinata ricostruzione sistematica delle norme di rito e di merito, le Sezioni Unite affrontano il delicato equilibrio tra la tutela della **libertà di iniziativa economica privata** di cui all'art. 41 Cost. e l'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico, prefigurando

percorsi di **risanamento e bonifica aziendale** volti a ricondurre l'impresa infiltrata nell'alveo della concorrenza legale.

Particolare significatività assume la quaestio avente ad oggetto gli **effetti del rigetto dell'istanza** fondato sull'accertata insussistenza del pericolo infiltrativo. Nel confermare la piena autonomia della cognizione penale rispetto all'istruttoria amministrativa del Prefetto e al contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo, le Sezioni Unite enunciano un principio cardine: l'accertamento negativo compiuto in sede di prevenzione costituisce un **fatto nuovo sopravvenuto** del quale l'autorità prefettizia è vincolata a tenere conto ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice Antimafia. La pronuncia offre così una soluzione organica capace di coniugare le esigenze di tutela preventiva ed il **principio di legalità sostanziale**.

02. L'unitarietà dei presupposti del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis

2.1 — La natura occasionale dell'agevolazione

L'analisi sistematica condotta dalle Sezioni Unite muove dalla premessa che i **presupposti del controllo giudiziario volontario** contemplati dal comma 6 dell'art. 34-bis del Codice Antimafia coincidano perfettamente con la fattispecie prescrittiva disciplinata dal primo comma della medesima disposizione. Il primo pilastro di questo **accertamento giurisdizionale unitario** risiede nella verifica circa la **natura meramente occasionale dell'agevolazione** che l'attività d'impresa finisce per prestare a favore di soggetti sottoposti a procedimento penale o a **misure di prevenzione personali**. Come chiarito dalle Sezioni Unite nel fondamentale precedente *Ricchiuto*[3], il controllo presuppone che il **condizionamento mafioso** non abbia saturato l'**organizzazione aziendale**.

La **condizione di agevolazione occasionale** si distingue radicalmente dalla **contiguità mafiosa strutturale** o dall'asservimento dell'ente economico, scenari nei quali trova applicazione la **misura dell'amministrazione giudiziaria** ex art. 34 del d.lgs. 159/2011. La Seconda Sezione penale della Cassazione[4] ha ribadito che l'occasionalità costituisce il **presupposto logico-giuridico condizionante** del controllo: qualora il giudice accerti un **condizionamento profondo ed ingente**, l'istanza volontaria va disattesa. Il vaglio di occasionalità opera infatti come **sbarramento preliminare indefettibile** per l'accesso alla **tutela giurisdizionale riabilitativa**.

Nel tracciare la linea di demarcazione tra agevolazione episodica ed asservimento sistematico, il giudice della prevenzione è tenuto a svolgere una minuziosa disamina della catena di comando e dei processi decisionali interni. L'insorgenza di sporadici contatti commerciali con imprese indiziate di contiguità non determina automaticamente la preclusione della misura alternativa, purché sia dimostrato che l'imprenditore non abbia condiviso le finalità del sodalizio criminale ed abbia mantenuto la propria autonomia gestionale. Questa indagine richiede la verifica del grado di permeabilità della struttura aziendale ed una valutazione dinamica delle misure di autocontrollo adottate dall'ente economico per recidere tempestivamente ogni legame sospetto.

La nozione di agevolazione rilevante in sede di **prevenzione patrimoniale** non coincide affatto con la fattispecie dell'**aggravante dell'agevolazione mafiosa** ex art. 416-bis.1 c.p. Sul piano penale sostanziale si richiede la prova del **dolo specifico diretto** ad avvantaggiare l'associazione criminale. Sul versante della prevenzione rileva invece la **mera idoneità oggettiva** della condotta aziendale a favorire l'infiltrazione, valutata secondo **criteri di pubblica sicurezza** ed ordine economico.

> ### Il perimetro dell'agevolazione occasionale
>
> L'accesso al controllo giudiziario richiede la prova che l'inquinamento mafioso sia episodico e superficiale. Ove il giudice della prevenzione riscontri una contiguità strutturale o stabili cointeressenze criminali, la misura alternativa è preclusa, restando percorribile solo la più incisiva amministrazione giudiziaria.

2.2 — La concretezza del pericolo infiltrativo

Accanto al requisito dell'occasionalità, il secondo presupposto applicativo indefettibile riguarda i **presupposti del controllo giudiziario volontario** sotto il profilo del **pericolo concreto di infiltrazione mafiosa**. Le Sezioni Unite rimarcano che l'istituto non costituisce un generale **strumento di sanatoria contrattuale** o una scorciatoia per riacquistare la **capacità negoziale pubblica**. Se l'impresa è estranea a rischi di condizionamento criminale, difetta l'oggetto della **misura di prevenzione patrimoniale**.

Nell'accertamento della **pericolosità oggettiva d'impresa**, il giudice analizza le **relazioni d'affari patologiche**, i rapporti di parentela con **soggetti indiziati di mafia** ed i contesti ambientali operativi. La Quinta Sezione della Cassazione[5] sottolinea l'articolazione tra **fase statico-retrospettiva** e **prognosi prospettica aziendale**. Inoltre, l'inserimento di familiari di esponenti apicali nei ruoli chiave

costituisce un **indice diretto di condizionamento**[6], ove le **intestazioni fittizie societarie** non trovino giustificazione nelle reali capacità gestionali degli interposti.

Il giudizio sulla **concretezza del pericolo infiltrativo** richiede un'attenta ponderazione di fatto su contratti e **flussi finanziari aziendali**. Tale accertamento non si risolve nella **trasposizione dell'interdittiva prefettizia**, ma esige una **valutazione autonoma giurisdizionale** secondo i canoni della **probabilità logica indiziaria** ed il rispetto del **contraddittorio delle parti**.

2.3 — La prognosi di bonifica e le verifiche dinamiche

Il terzo momento qualificante riguarda la **prognosi di bonifica aziendale**. Come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte[7], il giudice valuta il **materiale probatorio autonomo**, compresi gli atti di procedimenti archiviati. Nel giudizio di legittimità avverso i decreti di prevenzione, la Seconda Sezione[8] ribadisce la limitazione del ricorso ai soli **vizi di violazione di legge**.

La misura del controllo volontario comporta l'affidamento dell'azienda ad un **giudice delegato della prevenzione** e ad un **amministratore giudiziario esperto** (art. 34-bis, comma 2, lett. b), incaricati di affiancare la gestione ed implementare **modelli di compliance antimafia**. Qualora l'assetto proprietario riveli che l'impresa è compromessa, la **prognosi di riallineamento legale** è negativa ed il controllo viene negato per mancanza delle **condizioni di bonificabilità**.

La funzione terapeutica del controllo si esplica attraverso prescrizioni operative mirate, destinate a monitorare i flussi finanziari, la selezione del personale ed la scelta dei fornitori. L'amministratore giudiziario funge da organo di raccordo e garanzia, relazionando periodicamente al tribunale sull'avanzamento del piano di risanamento. Ove l'impresa dimostri una concreta capacità di reazione e di adozione di presidi organizzativi idonei ad erigere barriere efficaci contro i tentativi di ingerenza criminale, il percorso si conclude positivamente, formalizzando il completo affrancamento del soggetto economico.

Attraverso questo percorso assistito di durata definita, la giurisprudenza trasforma la misura in un **dispositivo terapeutico aziendale**. Ove il programma si concluda con successo, l'evoluzione della compagine è attestata dalla **relazione finale del commissario**, ponendo le basi per l'effetto di ricaduta sul **provvedimento amministrativo interdittivo**.

03. L'autonomia del giudice della prevenzione

3.1 — Il rapporto con l'informazione interdittiva prefettizia

Il nucleo concettuale della sentenza n. 21077/2026 risiede nell'affermazione dell'**assoluta autonomia di cognizione penale** rispetto alla discrezionalità dell'autorità amministrativa. Sebbene l'impugnazione dell'interdittiva dinanzi al TAR costituisca **condizione di procedibilità dell'istanza**, la giurisprudenza della Quinta Sezione[9] e della Seconda Sezione[10] conferma che l'accertamento sulla **non occasionalità del condizionamento** e la presenza di **fatti ostativi alla bonifica** svincolano il tribunale da qualsiasi subordinazione all'istruttoria prefettizia.

> La cognizione del giudice della prevenzione è piena ed autonoma rispetto a quella del Prefetto e del giudice amministrativo, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza tra il procedimento amministrativo di prevenzione e quello giurisdizionale.

Nell'esercizio dei poteri istruttori, il tribunale penale dispone di strumenti di indagine ampi ex art. 10 D.Lgs. 159/2011, con facoltà di disporre **perizie contabili aziendali** ed acquisire **atti di procedimenti archiviati**. Il sindacato giurisdizionale garantisce un **contraddittorio pieno tra le parti**, consentendo la verifica in concreto delle **valutazioni indiziarie prefettizie** e dei **presupposti del controllo giudiziario volontario**.

Il confronto tra la sede amministrativa e quella giurisdizionale evidenzia una profonda diversità di metodo e di garanzie. L'informazione interdittiva prefettizia costituisce un atto a natura cautelare fondato sul quadro indiziario raccolto dal Gruppo Interforze Antimafia, spesso elaborato senza il preventivo coinvolgimento della parte privata. Al contrario, la sede penale di prevenzione assicura una verifica dibattimentale completa, nella quale l'impresa può dedurre prove a discarico, dimostrare la falsità dei presupposti fattuali posti a base del provvedimento prefettizio e far valere l'efficacia dei propri presidi di governance aziendale.

Il giudice della prevenzione non riesamina l'atto amministrativo sotto il profilo formale, ma compie la **ricostruzione autonoma dei fatti**. Ne consegue che il tribunale penale può accertare l'insussistenza del pericolo infiltrativo sulla base di un **patrimonio informativo aggiornato** ed esaustivo.

3.2 — Il superamento dei limiti di sindacato del giudice amministrativo

La distinzione di ruoli tra giurisdizione penale ed amministrativa risponde al bilanciamento ordinamentale delle tutele. Il giudice amministrativo esercita un **sindacato di legittimità extrinseco**, limitato alla ragionevolezza ed alla **completezza istruttoria prefettizia**, senza potersi sostituire all'amministrazione nel giudizio sulla **bonificabilità dell'impresa infiltrata**.

Al contrario, il giudice penale effettua un'**indagine di merito e di fatto**. Sul punto la Seconda Sezione[11] ha tenuto distinta l'agevolazione oggettiva ai fini della prevenzione dall'aggravante penale dell'art. 416-bis.1 c.p. In questo perimetro, analogamente ai profili di competenza nelle misure cautelari e di prevenzione, l'ordinamento assegna al giudice penale la valutazione autonoma del **rischio di condizionamento mafioso**.

L'autonomia della cognizione penale evita che il controllo volontario resti paralizzato nel contenzioso amministrativo. Anche nel caso in cui il TAR neghi la sospensiva dell'interdittiva, il tribunale penale dispone la misura con **effetto sospensivo ope legis** ex art. 34-bis, comma 7, D.Lgs. 159/2011, riammettendo temporaneamente l'impresa alle **procedure di evidenza pública**.

04. Gli effetti dell'esito positivo del controllo giudiziario

4.1 — L'accertamento negativo del pericolo come "fatto nuovo"

Il passaggio centrale della sentenza n. 21077/2026 riguarda le conseguenze dell'accertamento penale laddove emerga l'insussistenza o il venir meno del rischio infiltrativo. Le Sezioni Unite sciolgono il nodo sui **presupposti del controllo giudiziario volontario** quando il rigetto dell'istanza o l'esito del controllo certifichi la **piena immunità dell'impresa** da condizionamenti mafiosi attuali.

La Suprema Corte stabilisce che il provvedimento del tribunale penale che accerti l'assenza del pericolo — reso all'esito di un **procedimento in contraddittorio effettivo** — costituisce un **fatto nuovo sopravvenuto vincolante**. Tale pronuncia smentisce sul piano giurisdizionale la permanenza dei **presupposti dell'interdittiva prefettizia**.

La qualificazione dell'accertamento giurisdizionale come fatto nuovo si fonda sui principi costituzionali di tutela della libertà economica e di giusto processo. Sarebbe difatti irragionevole ed in contrasto con l'art. 41 Cost. consentire che un'interdittiva amministrativa continui a spiegare i propri effetti inibitori sul patrimonio d'impresa a fronte di una decisione della magistratura ordinaria che dichiari l'inesistenza del rischio o l'avvenuta bonifica. La pronuncia delle Sezioni Unite stabilisce un ponte necessario tra la tutela giurisdizionale ed la rimodulazione dell'azione amministrativa.

L'accertamento negativo del pericolo esplica un'**efficacia riflessa giurisdizionale** sulla sfera amministrativa. La decisione penale supera la separazione tra plessi in nome del **principio di effettività della tutela** e della **libertà di iniziativa economica**.

4.2 — L'obbligo di aggiornamento in capo al Prefetto

Qualificata la decisione penale come fatto nuovo, le Sezioni Unite individuano la regola di raccordo normativo. Ai sensi dell'art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011, il Prefetto è tenuto ad aggiornare l'informazione antimafia dinanzi ad **elementi di fatto sopravvenuti**. La giurisprudenza di merito[12] conferma la centralità dell'accertamento giudiziale nelle dinamiche dell'impresa.

Dinanzi alla pronuncia del giudice della prevenzione che accerti la bonifica aziendale, l'autorità prefettizia non conserva **alcun margine di discrezionalità amministrativa**. Il Prefetto è vincolato a recepire l'accertamento negativo ed a disporre la **revoca dell'interdittiva antimafia** o il **rilascio dell'informazione liberatoria**.

Questo automatismo garantisce la **riabilitazione dell'operatore economico** sul mercato. Il raccordo tra art. 34-bis ed art. 91 c. 5 trasforma la misura da rimedio temporaneo a strumento di **riallineamento definitivo aziendale**, restituendo la **capacità di contrarre con la P.A.**.

05. Conclusioni: le ricadute sul sistema della prevenzione

L'approdo nomofilattico sancito dalla **Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 21077/2026** ricompone le tensioni tra informazione interdittiva prefettizia e controllo giudiziario dell'impresa. Riconoscendo l'unitarietà dei **presupposti del controllo giudiziario volontario** ex art. 34-bis D.Lgs.

159/2011, la Suprema Corte riafferma la centralità del **vaglio di occasionalità dell'agevolazione** ed il ruolo della magistratura di prevenzione nella **bonifica del tessuto economico**.

La forza della decisione risiede nella valorizzazione dell'**autonomia del sindacato penale** e nella qualificazione dell'accertamento negativo del pericolo come **fatto nuovo vincolante per l'autorità prefettizia**. Tale raccordo normativo ex art. 91, comma 5, del Codice Antimafia elimina il rischio di stasi aziendali, impedendo che un'impresa dichiarata risanata rimanga esclusa dai contratti pubblici per l'inerzia del potere amministrativo.

In questa prospettiva, la pronuncia delle Sezioni Unite consolida la dimensione del controllo giudiziario quale **strumento proporzionato di tutela della concorrenza** e della continuità aziendale. L'integrazione tra la giurisdizione penale di prevenzione e le procedure di verifica dei crediti in sede civile[1314] assicura la tenuta dell'ordinamento, restituendo al mercato operatori economici risanati e tutelando l'interesse pubblico alla prevenzione antimafia.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Sez. Un. n. 21077/2026	Nomofilattico	Unitarietà dei presupposti ex art. 34-bis; l'accertamento penale negativo del pericolo è fatto nuovo vincolante per l'aggiornamento prefettizio ex art. 91 c. 5 D.Lgs. 159/2011.
Cass. Sez. Un. n. 46898/2019	Precedente Storico	Definisce il percorso accertativo del controllo giudiziario focalizzandolo sull'occasionalità dell'agevolazione e la fattibilità della bonifica.
Cass. Sez. V n. 7091/2025	Conforme	Articolazione del controllo in fase statico-retrospettiva (occasionalità) e dinamico-prospettiva (bonificabilità).
Cass. Sez. II n. 7620/2026	Rigoroso (Limiti)	La presenza di agevolazione mafiosa perdurante e non occasionale costituisce causa ostativa assoluta al controllo volontario.
Cass. Sez. VI n. 40181/2024	Conforme (Autonomia)	Il giudice penale della prevenzione valuta autonomamente i fatti indiziari, anche provenienti da procedimenti archiviati.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), artt. 10, 34, 34-bis, 91

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 41 e 111

Giurisprudenza citata

1. Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 8 giugno 2026, n. 21077. Sancisce l'unitarietà dei presupposti del controllo giudiziario ex art. 34-bis e l'efficacia vincolante dell'accertamento penale negativo del pericolo quale fatto nuovo ex art. 91 c. 5 per l'aggiornamento dell'interdittiva.
2. Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza 4 luglio 2025, n. 24672. Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione dell'autonomia del sindacato penale di prevenzione.
3. Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 26 settembre 2019, n. 46898 (Ricchiuto). Precedente nomofilattico fondamentale sulla struttura bifasica del controllo giudiziario.
4. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 24 gennaio 2024, n. 3098. Sancisce che l'occasionalità dell'agevolazione è un presupposto pregiudiziale indefettibile per l'accesso alla misura.
5. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 20 febbraio 2025, n. 7091. Chiarisce l'articolazione tra l'analisi statico-retrospettiva e la prognosi dinamico-prospettica di bonifica aziendale.
6. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 24 giugno 2025, n. 23499. Analizza le condizioni di permeabilità mafiosa ed il rigetto della misura in caso di asservimento non occasionale.
7. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 31 ottobre 2024, n. 40181. Afferma l'autonomia del materiale probatorio valutabile dal giudice della prevenzione, ivi compresi gli atti di procedimenti archiviati.
8. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 27 gennaio 2026, n. 3296. Ribadisce i limiti di deducibilità ai soli vizi di legge nel ricorso in Cassazione avverso i decreti di controllo

giudiziario.

9. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 27 aprile 2026, n. 15141. Evidenzia la rilevanza dei rapporti di parentela e delle fittizie intestazioni societarie ai fini dell'infiltrazione mafiosa.

10. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 25 febbraio 2026, n. 7620. Conferma che il perdurante asservimento economico impedisce l'accesso al controllo giudiziario volontario.

11. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 12 febbraio 2026, n. 5934. Distingue l'agevolazione oggettiva ai fini della prevenzione dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

12. Corte d'Appello di Roma, Sez. Civile, sentenza 9 dicembre 2025, n. 7386. Sulla riserva di accertamento dei crediti in sede endo-prevenzionale dinanzi al giudice delegato.

13. Tribunale di Messina, Sez. Civile, sentenza 19 maggio 2026, n. 1055. Statuisce l'improcedibilità delle azioni monitorie civili ordinarie verso soggetti in misura di prevenzione patrimoniale.

14. Tribunale di Cosenza, Sez. Civile, sentenza 10 settembre 2024, n. 1762. Conferma la competenza esclusiva del procedimento di verifica crediti ex art. 52 ss. D.Lgs. 159/2011.

A cura di:

Redazione Metodo Giuridico

Comitato di Redazione e Ricerca Giuridica — Metodo Giuridico

Analisi scientifica e coordinamento giurisprudenziale a cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista specializzata nell'approfondimento istituzionale e nella ricostruzione nomofilattica del diritto civile, penale e amministrativo.